



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Città di Torino

Divisione Servizi Sociali, Sociosanitari, Abitativi e Lavoro

AVVISO PUBBLICO

PIANI DI SOSTEGNO E SVILUPPO

PER ENTI DI TERZO SETTORE

Piani generativi di imprenditoria sociale

Asse 7 - misura TO7.1.1.b

CUP: C19J21037430006

PON METRO REACT EU TORINO - finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione alla pandemia di COVID-19





UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

INDICE

1. CONTESTO E FINALITÀ

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

2.1 Requisiti soggettivi di ammissibilità

2.2 Candidature in forma aggregata

2.3 Ammissibilità a contributo

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE

4.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (De minimis)

5. SPESE AMMISSIBILI

6. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

6.1 Articolazione della proposta progettuale

6.2 Modalità e tempi di presentazione

7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

7.1 Commissione di valutazione

7.2 Criteri di valutazione delle proposte e requisiti premianti

8. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI

8.1 Ispezioni e controlli

8.2 Obbligazioni del beneficiario - decadenza e revoca

8.3 Eventuali modifiche al progetto

9. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

10. INFORMAZIONI GENERALI

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

12. FORO COMPETENTE



1. CONTESTO E FINALITÀ

La Città di Torino con Deliberazione della Giunta comunale mecc. n. 710 del 30 luglio 2021 ha approvato l'aggiornamento e l'integrazione del Piano Operativo della Città di Torino, che descrive i progetti da realizzare nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014/2020" (PON Metro), comprensivo delle azioni finanziate con i fondi REACT-EU.

Nello specifico, le risorse REACT-EU servono a integrare il Programma con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19, andando a rafforzare la costruzione di un sistema resiliente fondato da un lato sulle migliori condizioni di contesto per favorire la transizione verde e digitale delle città e dall'altro per calmierare l'ampliamento delle disuguaglianze economico-sociali generate dall'impatto della pandemia. Quest'ultima ha infatti determinato l'aumento, anche nella città di Torino, del numero di persone che si trovano in stato di povertà e fragilità personale e familiare, con una incidenza particolare nella fascia giovanile, con un aggravamento della disparità di genere e con l'aumento esponenziale delle situazioni di vulnerabilità, solitudine, mancanza di relazioni sociali.

In particolare l'Asse 7 del Programma, finanziato mediante le risorse REACT-EU del Fondo Sociale Europeo, è finalizzato a sostenere interventi mirati alla ripresa sociale, economica e occupazionale, in particolare "il rilancio e l'incentivazione di attività economiche in grado di sviluppare effetti occupazionali, anche nel campo dell'innovazione sociale e dell'inclusione, incrementando la capacità delle attività economiche di rispondere a dei bisogni sociali emergenti, attraverso nuove soluzioni che restituiscano un incremento del valore aggiunto per le comunità locali delle attività economiche svolte sul piano culturale, sociale occupazionale", anche prevedendo "contributi a soggetti del terzo settore finalizzati alla realizzazione di progetti volti al rafforzamento dei servizi di prossimità e di attivazione della comunità, comprese attività di assistenza a categorie fragili, con l'obiettivo di migliorare la fruibilità dei servizi".

Tali azioni risultano pertanto pienamente coerenti con la strategia cittadina di contrasto della povertà - intesa sia come deprivazione materiale (dovuta alla mancanza di reddito, di abitazione, di beni fondamentali) sia come marginalizzazione sociale (legata all'isolamento e alla mancanza di reti sociali) - sviluppata nell'ambito del succitato Piano Inclusione Sociale cittadino, in coprogettazione con gli enti partner del privato sociale, con particolare riferimento allo sviluppo dell'Area 2 del Piano medesimo dedicata alle "Reti di sostegno di comunità e di accompagnamento all'inclusione sociale".

Del resto, la crescente complessità dei bisogni riscontrati richiede di porre sempre maggiore attenzione alla strutturazione di interventi che favoriscano processi di inclusione sociale, come emerso nei mesi scorsi sia in termini di coprogrammazione dai lavori del gruppo di accompagnamento partecipato (GAP), sia dai tavoli di coprogettazione realizzati con gli enti partner su tali tematiche.

In particolare, si intende sperimentare un filone di azione sinergico alla sopra citata Area 2 del Piano di Inclusione, accompagnando la sostenibilità del tessuto delle imprese sociali e conseguentemente lo sviluppo di opportunità occupazionali e formative per sostenere le persone in condizione di fragilità e svantaggio ai sensi della normativa comunitaria, attraverso il sostegno ad ambiti di attività economica delle imprese sociali all'interno di Piani generativi d'impresa.

Ogni Piano, finanziato sulla base di procedura valutativa a graduatoria, deve prevedere una stima degli effetti in termini di inclusione e coesione sociale attraverso la quantificazione del numero di percorsi occupazionali e/o formativi attivabili e da concludersi entro il periodo di durata del progetto.

I tirocini potranno essere previsti, in coerenza con lo sviluppo del cronoprogramma di attività e di spesa, nell'ambito di progettazioni incrementalì, che potranno essere oggetto di finanziamenti specifici ulteriori all'interno dell'Area 2 del Piano Inclusione sociale cittadino, previa presentazione di autonoma contestuale istanza.

I singoli Piani a sostegno del tessuto locale, basati su modelli di welfare di comunità, dovranno prevedere una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 18 mesi dall'avvio delle attività, concludendosi comunque entro il 30 giugno 2023 salvo si rendano necessarie proroghe dei termini per motivi non imputabili agli enti titolari del finanziamento, e potranno accedere a un sostegno finanziario in forma di contributo a fondo perduto nel limite del massimale previsto pari a Euro 80.000,00. Gli Enti beneficiari del sostegno dovranno dimostrare e rendicontare una compartecipazione minima del 20% del Piano complessivo.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI

2.1 Requisiti soggettivi di ammissibilità

Al fine di sostenere il tessuto delle imprese sociali, sono considerate ammissibili al presente bando unicamente proposte concernenti lo sviluppo di progetti d'impresa a titolarità in qualità di singolo proponente o capofila di enti di terzo settore iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia di Torino con una sede per lo sviluppo delle attività nel territorio cittadino già attiva o per cui si preveda l'attivazione all'interno della proposta presentata, anche nell'ambito della rete del partenariato. Non sono considerate ammissibili in qualità di singolo proponente o capofila le Cooperative esclusivamente di tipo A.

Sono considerati soggetti ammissibili in qualità di partner gli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: si intendono Enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

Per gli Enti del Terzo Settore (ETS), nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino.

Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale.

2.2 Candidature in forma aggregata

Sono ammesse proposte progettuali da realizzarsi da parte di più soggetti costituiti in partnership secondo quanto previsto al punto 2.1 con individuazione di un capofila; nel caso di progetti svolti in partenariato, è richiesta l'aggregazione in associazioni temporanee di scopo (ATI/ATS), o in altre forme contrattuali in uso nello Stato Italiano.

In caso di partecipazione in forma aggregata, le organizzazioni partecipanti dovranno produrre un accordo in forma scritta in cui sia specificato - oltre a quanto precisato nell'articolo 5 - il ruolo di ciascuna nell'ambito del partenariato, i reciproci obblighi e le responsabilità assunte; tale accordo dovrà altresì prevedere lo specifico impegno a formalizzare opportunamente il partenariato (in ATS, ATI, RTI o altra forma giuridicamente vincolante) nel termine di 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di assegnazione del contributo. L'accordo contrattuale fra i partner deve in particolare prevedere le modalità di prosecuzione delle attività progettuali qualora la partnership subisca delle variazioni, purché queste siano in linea con quanto previsto dal Bando e autorizzate dall'amministrazione comunale.

I requisiti di ammissibilità soggettivi devono essere posseduti da tutti i partner beneficiari di contributo pubblico.

Un ente può partecipare a un solo progetto in qualità di capofila o di partner.

Potranno essere previsti nella rete di collaborazioni anche altri enti, anche profit, non destinatari di risorse, specificando il tipo di sostegno offerto al progetto; tali collaborazioni rileveranno ai fini della valutazione della rete.

2.3 Ammissibilità a contributo

Il contributo non potrà essere erogato a soggetti che, cumulando tutte le posizioni verso la Città (verificabili mediante gli strumenti informatici di consultazione on line messi a disposizione da *SORIS*), risultino - nonostante specifica comunicazione - in situazione di morosità (DGC n. mecc 25/2021). L'eventuale situazione di morosità nei confronti della Città di Torino potrà essere sanata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena la non ammissibilità del contributo richiesto dall'ente stesso e una conseguente rilevanza ai fini della valutazione complessiva del progetto.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Costituiscono requisiti di ammissibilità la garanzia di un co-finanziamento minimo del 20% sull'importo totale di progetto e la quantificazione dei percorsi formativi/ occupazionali previsti da concludersi entro la durata del progetto.

Inoltre, per partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:

- a. insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs n. 56/2017;
- b. non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse, previste dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c. essere regolarmente costituiti ed essere iscritti in appositi registri nazionali o regionali
- d. iscrizione CCIAA, per i soggetti obbligati, da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;

- e. se imprese, essere iscritti nel registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA della Provincia di Torino, ovvero impegnarsi a ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e a provvedere agli adempimenti per l'esercizio dell'attività entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo.
- f. (per le Associazioni e Fondazioni) Statuto da cui risulti che l'oggetto sociale è attinente alle finalità del presente Avviso;
- g. essere in regola con le e disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente, e impegnarsi al loro rispetto anche in relazione alle attività svolte nelle sedi operative

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai soggetti interessati.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti costituisce irregolarità essenziale non sanabile e comporta la non ammissibilità della domanda.

4. FINANZIAMENTO E RISORSE ECONOMICHE

Le risorse complessive a disposizione ammontano a € 1.200.000. Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa. Il contributo a fondo perduto richiesto per ciascun progetto non potrà essere superiore a € 80.000. Il beneficiario dovrà garantire un cofinanziamento minimo del 20% dell'investimento complessivo ammissibile.

Il contributo verrà erogato in quattro tranches a rimborso della spesa sostenuta, pagata e documentata come di seguito indicato:

1. una prima tranche pari al 25% del contributo al raggiungimento minimo del 25% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
2. una seconda tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 50% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
3. una terza tranche del 25% del contributo al raggiungimento minimo del 75% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, debitamente documentata e quietanzata, unitamente alla relazione sulle attività svolte;
4. un'ultima tranche del 25% di contributo a saldo al raggiungimento del 100% della spesa complessiva comprensiva del cofinanziamento, a seguito dell'avvenuta rendicontazione finale delle spese sostenute e alla presentazione e validazione dettagliata relazione delle attività e comunque entro 30 giorni dalla chiusura del progetto.

Il contributo non può in nessun modo essere erogato, neanche in parte, in anticipazione di spesa.

Gli uffici competenti della Città di Torino si riservano di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e/o di omessa o incompleta rendicontazione. Il pagamento delle sopraindicate tranches è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni rispetto a quanto indicato nel progetto e nel relativo cronoprogramma;
- b) alla verifica di conformità delle prestazioni con quanto disciplinato nel presente bando;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

c) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Il pagamento delle sopraindicate tranches avverrà entro 60 giorni dall'accettazione della richiesta di rimborso in esito alla verifica da parte degli uffici competenti sulla regolarità della documentazione presentata e all'ammissibilità della spesa, salvo sospensioni del decorso dei termini per responsabilità di altri enti.

I termini di pagamento sono sospesi dal 15 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

4.1 Limiti alle agevolazioni complessivamente ricevute (“De minimis”)

I contributi sono erogati ai sensi del regime “de minimis”, di cui al regolamento UE 1407/2013. L'agevolazione è cumulabile per gli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni che costituiscono aiuto di Stato solo fino al raggiungimento dell'intensità di aiuto ammessa dalla disciplina europea cui sono soggette tali altre agevolazioni. L'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (art. 3, comma 2 del predetto Regolamento “de minimis”). Al fine di verificare il rispetto di detto massimale, nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata, ogni soggetto è tenuto a presentare apposita dichiarazione concernente gli aiuti “de minimis” ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste dall'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento.

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere quindi corredate della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 relativa al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono da considerarsi ammissibili i costi imputati direttamente all'operazione, e in maniera adeguatamente documentata alle attività progettuali, che siano state effettivamente sostenute e pagate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ed entro e non oltre il mese di giugno 2023, salvo il caso in cui siano state approvate proroghe a tale termine per motivi non imputabili agli enti titolari del finanziamento. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dall'effettivo pagamento.

Si richiama quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in relazione ai criteri per l'ammissibilità delle spese:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2221
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013
- il Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 480/2014 che integra il reg. 1303/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1046/2018 cd. Regolamento Omnibus, che modifica i succitati Regolamenti n. 1303/2013 e 1304/2013;

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;

- le Linee Guida Inclusione Sociale del Pon Metro - Versione 5.0 del 28/08/2020

Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:

- a) essere pertinente al Progetto approvato, corrispondente alle voci di spesa previste ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile;
- b) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
- c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
- d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo in conformità con quanto previsto dall'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 480/2014.
- e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione.

Ai fini del presente bando, il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di **approvazione dell'atto deliberativo di ammissione a finanziamento**, fino a quando previsto dal progetto approvato e comunque non oltre il 30 giugno 2023.

Non sono ammissibili al finanziamento le spese ex art. 69, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in combinato disposto con l'articolo 13 par. 4 del Regolamento (UE) n. 1304/2013:

- a) gli interessi passivi, ad eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- b) l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili;
- c) l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

Inoltre non sono ammissibili:

- d) le spese per opere infrastrutturali e/o lavori assimilati, comprese quelle per l'adeguamento funzionale dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;
- e) i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi alla denuncia alle autorità competenti e alle consulenze connesse;
- f) i deprezzamenti e le passività;
- g) i costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora;
- h) le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari.

In generale, non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per

lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione e ancora oneri già coperti per attività oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati.

Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale. Nella proposta progettuale dovranno pertanto essere chiaramente identificabili le risorse aggiuntive (risorse umane, strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il soggetto proponente intende mettere a disposizione. Inoltre, qualora la proposta coinvolga più organizzazioni costituite in partnership, è necessario specificare le modalità e gli ambiti di collaborazione, producendo i documenti di intesa/collaborazione con l'organizzazione capofila proponente, a cui sarà destinato l'intero trasferimento dei fondi; dovrà altresì essere indicato per ciascuna delle attività proposte il soggetto attuatore.

Pertanto, sono considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del Fondo Sociale Europeo le spese relative alle risorse umane. Per spese di personale possono intendersi i costi relativi sia al "personale interno" che al "personale esterno" direttamente impiegato nella realizzazione dell'intervento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 paragrafo 2 del Regolamento UE 1304/2013, verrà applicato il tasso forfettario del 40% delle spese dirette di personale ammissibili per coprire i restanti costi ammissibili. Il valore determinato dal calcolo del tasso forfettario non potrà, in ogni caso, essere superiore alla somma dei costi ammissibili, al netto dei costi del personale.

La Città di Torino eserciterà un'attività di verifica in merito alle spese rientranti nella suddetta opzione semplificata, richiedendo tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate al fine di verificare la congruità e veridicità della predetta quantificazione di tali costi, e si riserva di revocare il contributo nel caso in cui attesti la non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte.

Ai fini della rendicontazione della quota del 40% alla Città di Torino, la stessa verificherà l'ammissibilità e la congruità al progetto delle spese riportate nel piano finanziario.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

6.1 Articolazione della proposta progettuale

I soggetti del Terzo Settore interessati a presentare la propria candidatura, come singoli proponenti o come capofila, potranno presentare una sola proposta progettuale che deve prevedere:

- una puntuale conoscenza dell'ambito di riferimento;
- consolidata esperienza in relazione ai contenuti oggetto delle aree di azione di cui al presente Avviso;
- modalità operative-gestionali degli interventi e delle attività, caratterizzate da elementi di consolidamento e miglioramento e di sviluppo di percorsi innovativi e sperimentali.

La presentazione della domanda di contributo deve avvenire tramite apposito modulo sottoscritto e accompagnato da fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del rappresentante legale dell'Ente, corredata dai seguenti documenti:

1. **scheda progetto** compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS, contenente:

1. analisi dei bisogni e del contesto sociale di riferimento;
2. attività, metodi e strumenti previsti per la realizzazione delle attività proposte;
3. monitoraggio, indicatori, risultati attesi e verifica.

2. **dettagliato budget di spesa**

redatto ai sensi dell'art. 5, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila della costituenda ATI/ATS. Non saranno ritenuti ammissibili i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto, oneri per l'acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto, spese per l'ordinario funzionamento dell'Organizzazione, qualora non riferite al progetto, oneri relativi ad attività promozionali (su attività diverse dal progetto) e a spese di rappresentanza dell'Organizzazione. Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che in ogni caso non potrà essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale. Nel caso di candidature sottosposte in forma aggregata, nel budget dovrà essere indicata la ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti l'ATI/ATS.

3. **copia dello statuto o atto costitutivo** dell'organizzazione proponente, se non già in possesso dell'Amministrazione Comunale.

4. **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativo al rispetto del limite massimo concedibile di sovvenzioni pubbliche nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari "regime de minimis" dell'Ente proponente o di tutti i componenti l'ATI/ATS

La documentazione di cui ai punti 1. e 2. non dovrà superare le 12 cartelle in formato A4, dovrà essere redatta con carattere Times New Roman, corpo 12, e potrà esser corredata da eventuali allegati attuali e strettamente attinenti la progettualità espressa.

6.2 Modalità e tempi di presentazione

Le proposte progettuali, corredate dei documenti necessari, sottoscritte dai rappresentanti legali con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e della dichiarazione per la fruizione di contributi pubblici ex art. 6 comma 2, prevista dalla Legge 122/2010, dovranno pervenire **entro e non oltre il 15 novembre 2021** secondo le seguenti modalità:

- a mano in busta chiusa indirizzata alla **Città di Torino – Divisione Servizi Sociali – via Carlo Ignazio Giulio, 22 - 10122 Torino - Ufficio Protocollo (lun. giov. 9 - 13 e 14 - 16, ven. 9 - 14)**
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: servizi.sociali@cert.comune.torino.it

La busta/oggetto dell'email certificata dovrà recare la dicitura "**AVVISO PUBBLICO - PIANI DI SOSTEGNO E SVILUPPO PER ENTI DI TERZO SETTORE - Asse 7 - misura TO7.1.1.b - PON METRO REACT EU TORINO**".

Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili. I casi di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, e i casi di carenza di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza,

irregolarità non essenziale degli elementi) possono essere sanati assegnando un termine entro il quale debbano essere presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone i contenuti e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l'istanza progettuale è esclusa dalla procedura.

Saranno altresì considerate inammissibili le proposte progettuali viziate da irregolarità non sanabili:

- a) i cui soggetti proponenti non rispettino i requisiti previsti dagli artt 2 e 3;
- b) pervenute con modalità difformi da quanto previsto dall'articolo 6.2;
- c) pervenute oltre il termine di cui all'articolo 6.2. Le istanze pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione e non fa fede il timbro postale.

7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

7.1 Commissione di valutazione e procedura per l'ammissione a finanziamento

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifica di ammissibilità da parte di un'apposita Commissione tecnica. Il Comune di Torino si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di un'unica proposta così come di non procedere qualora nessun progetto sia ritenuto idoneo.

La Commissione procederà quindi a verificare l'ammissibilità delle spese individuate nelle proposte e la congruità delle voci di spesa rispetto alla realizzazione progettuale e alla valutazione complessiva delle proposte sulla base dei criteri di cui al punto successivo.

Al termine di tale fase la Commissione formula la graduatoria e la Giunta Comunale con atto deliberativo procede all'approvazione dell'ammissione a contributo, sulla base dei progetti e dei piani finanziari.

A decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di ammissione al finanziamento - e comunque non oltre 60 giorni - gli enti individuati dovranno dare comunicazione di avvio progetto sulla base del cronoprogramma approvato, In caso di sopravvenuta disponibilità di risorse a seguito di rinunce o rimodulazioni, si procederà allo scorrimento della graduatoria a favore delle domande ammesse ma non finanziate per indisponibilità di risorse.

Eventuali economie potranno essere oggetto di successive riaperture di Avviso Pubblico.

In relazione al piano finanziario approvato, i beneficiari sono autorizzati, purché sia funzionale a perseguire meglio l'obiettivo progettuale e coerente con i criteri di ammissibilità del presente avviso, a modificare il budget presentato in fase di domanda di contributo nel corso del progetto fino a un limite del 20% dei costi ammissibili tra le diverse voci di bilancio, senza che ciò sia considerato come una modifica del progetto approvato; tali modifiche devono essere comunicate alla Città di Torino tramite comunicazione scritta. Per modifiche superiori al 20% dei costi ammissibili è necessaria un'autorizzazione scritta da parte della Città di Torino.

7.2 Criteri di valutazione delle proposte e requisiti premianti

La Commissione procederà all'esame di merito della proposta progettuale provvedendo alla definizione di apposita graduatoria delle proposte pervenute, con l'attribuzione di un corrispondente punteggio per ognuna di esse. Ciascuna proposta progettuale potrà raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, e la valutazione delle proposte progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a)	a.1 Qualità della proposta in relazione alla tipologia di attività e coerenza tra la proposta progettuale e gli ambiti che si intendono affrontare	max. 10 punti
	a.2 livello di congruenza della stessa con il piano economico	max. 10 punti
b)	articolazione e coinvolgimento della rete di collaborazione con i soggetti istituzionali no profit e profit in relazione all'oggetto progettuale (specificazioni progettuali e collaborazioni documentate)	massimo 20 punti
c)	attività commerciale negli ultimi due anni	fino a 1 anno: massimo 5 punti fino a 2 anni: massimo 10 punti
d)	qualità e adeguatezza dell'investimento proposto in termini di modalità organizzative, strumenti, metodologie e risorse	massimo 15 punti
e)	Conoscenza del mercato di riferimento e proposte di modalità innovative per la realizzazione delle azioni, in un'ottica di lavoro di comunità. Impatto - n. di percorsi occupazionali/formativi attivabili	massimo 25 punti
f)	Elementi migliorativi e/o integrativi	massimo 10 punti

Il punteggio finale relativo alla proposta è dato dalla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai criteri sopra indicati. Al termine della valutazione delle proposte presentate sarà predisposta una graduatoria. La soglia minima di ammissione alla fase di co-progettazione è stabilita in 60 punti/100. I contenuti progettuali e documentali della proposta tecnica e finanziaria possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte dell'Amministrazione.

8. IMPEGNI PREVISTI E CONTROLLI

8.1 Ispezione e controlli

In qualsiasi momento dalla concessione del contributo, la Città di Torino può disporre ispezioni, verifiche e controlli, anche tramite terzi incaricati, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, il rispetto di tutti gli obblighi assunti e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte. I soggetti beneficiari dovranno a tal scopo consentire visite e sopralluoghi e fornire, su richiesta, ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica, contabile, amministrativa, la strumentazione e quant'altro necessario.

8.2 Obblighi del beneficiario – decadenza e revoca

I soggetti selezionati avranno come obbligo, in linea generale, la realizzazione e la gestione (anche amministrativa e finanziaria) della proposta progettuale in tutte le sue fasi. Nello specifico, essi si impegnano a far fronte ai seguenti obblighi:

- rendicontazione dell'intero valore progettuale secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia con particolare riferimento alle modalità previste per i Fondi REACT-EU rispettando le modalità e le tempistiche previste; entro 30 giorni dalla conclusione del progetto il beneficiario dovrà presentare una relazione conclusiva con la descrizione delle attività realizzate;
- è prevista la possibilità di richiedere una sola proroga, con nota motivata, prima della conclusione dell'intervento, fermi restando i termini previsti dalla Programmazione del fondo REACT; tale proroga deve essere espressamente approvata dalla Città
- partecipazione ai momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino;
- osservazione, nei riguardi dei propri addetti, di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, antinfortunistiche, impegnandosi a garantire che gli addetti impiegati nel progetto abbiano idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danno o incidenti (compreso il decesso) che, anche in itinere, dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- localizzazione, qualora non fosse già attiva, della sede operativa dell'attività, oggetto del finanziamento, negli ambiti territoriali della Città di Torino entro 120 giorni dal provvedimento di concessione;
- realizzazione degli investimenti conformemente alle normative vigenti in materia di urbanistica, edilizia, tutela dell'ambiente, igiene, sicurezza sul lavoro e ogni altra prescrizione afferente alla tipologia dell'intervento previsto;
- acquisizione dei beni e dei servizi da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni che non comportino elementi di collusione.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti che l'agevolazione sia stata concessa in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente richiesti, la Città di Torino revoca l'agevolazione e si attiva per recuperare le somme indebitamente erogate.

L'agevolazione viene anche revocata se dovessero essere accertati gravi inadempimenti da parte del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso.

L'agevolazione sarà revocata parzialmente se a seguito della verifica finale venisse accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse approvate. In presenza di false dichiarazioni e/o di gravi inadempimenti, la Città di Torino si riserva anche il diritto di poter richiedere il pagamento della quota di fondo di garanzia erogata alla banca a titolo di escussione, nel caso di mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario.

8.3 Eventuali modifiche al progetto

I beneficiari possono apportare modifiche e/o integrazioni (tecniche, economiche, alla tempistica di realizzazione, ecc.) all'intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione della Commissione di valutazione e, comunque, a condizione che l'intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal bando.

Le variazioni non richieste e non autorizzate preventivamente, saranno valutate in fase di esame della rendicontazione.

9. RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La documentazione contabile di spesa deve rispettare i seguenti requisiti:

- i documenti contabili devono essere riferiti alle voci di costo ammesse al contributo;
- tutti i documenti giustificativi di spesa devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e devono essere intestate al beneficiario del contributo;
- tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario, ricevuta bancaria o tramite strumenti finanziari che determinano una tracciabilità del pagamento stesso all'interno di un conto corrente dedicato appartenente all'impresa. Ai sensi all'articolo 3 della Legge 136/2010 l'erogazione dell'agevolazione di cui al presente Avviso è subordinata all'accensione di conti correnti dedicati. I documenti giustificativi di spesa devono essere presentati in originale.

Il beneficiario deve conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e deve essere conservata per i 10 anni successivi alla concessione dell'agevolazione.

Ulteriori e specifiche indicazioni circa la modulistica e la documentazione da produrre ai fini della rendicontazione verranno fornite alle organizzazioni ammesse a contributo.

Il beneficiario è tenuto altresì a dare evidenze degli impatti sociali generati dall'attività imprenditoriali per almeno 3 anni a decorrere dall'emissione dell'ultima fattura, nelle forme e modalità da concordare.

10. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI

Il presente bando sarà pubblicato sul sito e sull'albo pretorio on line della Città di Torino.

Per eventuali informazioni: salute@comune.torino.it

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Alessandro Cabodi Gatti, Responsabile Amministrativo in P.O. Service Amministrativo Progetti della Divisione Servizi Sociali, Socio - sanitari, Abitativi e Lavoro (alessandro.cabodi@comune.torino.it)

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione alla attuazione delle azioni previste dalle proposte progettuali oggetto del presente Avviso avverrà nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

12. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Torino.